



CITTA' DI TRICARICO
PROVINCIA DI MATERA
UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 27

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19. -LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA' DI GIOCO.

IL SINDACO

VISTI:

- il DPCM 8 Marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'ordinanza n° 3 del 08 Marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale Basilicata avente ad oggetto "Misure urgenti per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il DPCM 9 Marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 11 Marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ";

Richiamato in particolare, l'articolo 1, n. 1), del dpcm da ultimo citato ove si dispone che : " Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.";

Rilevato che la disposizione da ultimo richiamata non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

Richiamata, in questo senso, la direttiva emessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

Visto l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 267 dell'8 Agosto 2000 e ss.mm.ii., che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco pro tempore quale Autorità Sanitaria Locale";

ORDINA

per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa, ed al fine di prevenire il rischio di diffusione del Covid-19 nel territorio comunale, sino al 25 marzo 2020, la seguente disposizione:

- gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo new slot gratta e vinci, 10 e lotto)

INFORMA CHE

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
- Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.
- Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

1) La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo on-line e sul sito istituzionale del Comune di Tricarico.

2) La trasmissione di copia a:

- Alla Prefettura
- Al Comando Stazione C.C.
- Al Comando Compagnia C.C.
- Al Comando Polizia Locale
- Ai Responsabili di P.O.
- Alle Attività interessate

MATERA
TRICARICO
TRICARICO
SEDE
SEDE
SEDE

Dalla Residenza Municipale, li 19 Marzo 2020



IL SINDACO
Dott. Vincenzo CARBONE
Vincenzo Carbone